REGOLAMENTO DELLA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO DEGLI OPERAI CALAFATI DI...

Società di mutuo soccorso degli operaj calafati di Chiavari e...



REGOLAMENTO

DELLA

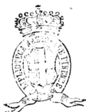
SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

DEGLI OPERAJ CALAFATI

DI

CHIAVARI E LAVAGNA

ESISTENTE IN CHIAVARI.





CHIAVARI
DALLO STABILIMENTO TIPOGRAFICO LIGURE
dei Soci
CESTINO - BRAGALINI - MARCHESOLI

REGOLAMENTO

DELLA

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

DEGLI OPERAJ CALAFATI

DI CHIAVARI E LAVAGNA

ESISTENTE IN CHIAVARI

ART. 1.

In nome della Patria e dell' Umanità e del Progresso gli Operai Calafati fanno fratellanza, per sviluppare tutte le loro facoltà, e conqistare tutti i diritti naturali dell' uomo mediante il soccorso reciproco; ed il credito.

ART. 2.

La Società ha per obbligo di provvedere alla sussistenza di tutti i suoi membri, sia con procurare il lavoro, sia coll'assicurare i mezzi di sussistenza a quelli che sono resi impotenti al lavoro per cause non immorali.

ART. 3.

La Società ha un'Amministrazione composta di un Presidente, ed un Vice-Presidente,

quattro Consiglieri un Segretario, ed un Vice-Segretario, un Esattore ed un Cassiere.

Art. 4.

La Società, per provvedere ai propri bisogni economici, ed alle sue spese, ha un fondo costituito dalle singole contribuzioni di Soci.

AMMESSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Art. 5.

Il numero dei Soci è illimitato.

Art. 6.

È amesso a far parte della Società qualunque cittadino purchè sia di buona condotta, sobrio continente ed operoso, e che non sia mai stato condannato da sentenze infamanti.

Art. 7.

Sono ammesse a far parte della Società i Calafati non minori d'anni 15 nè maggiori d'anni 45 meno quelli inscritti prima dell'approvazione del presente regolamento, perchè all'epoca dell'inscrizione abbiano residenza o in Chiavari o in Lavagna.

Art. 8.

L'individuo che desidera far parte della

Società, dovrà presentarsi all' Amministrazione, la quale dopo aver avute le debite informazioni lo ascriverà a Socio effettivo.

ART. 9.

Non sono ammessi nella Società, gl'individui che all'epoca della loro domanda nella medesima, patiscono infermità, od altro difetto, per cui siano ritenute per incurabili, e tali da renderli inabili al lavoro.

ART. 10.

Non si ammettono del pari coloro che vivano questuando. Così pure sarà espulso dalla Società chi s'abbandonasse per vizio alla questua.

ART. 11.

Non saranno ammessi nella società, od espulsi qualora ne facciano parte, gl'individui condannati per furto truffa, attentati ai costumi, o per cospirazione a danno dell' unità italiana. Verranno ancora sospesi ed espulsi a norma della gravità quei Soci che con parole od altro recassero offesa ad altri individui.

ART. 12.

Se cinque soci fanno domanda all'amministrazione della Società raccolta in seduta pri-

vata per mettere in discussione la sospensione od esclusione di un Socio, tanto l'accusato che gli accusatori, hanno facoltà di appellarsi definitivamente allAssemblea Generale.

Art. 13.

Il Socio contro il quale fu presentato una domanda di sospensione od espulsione sarà avvertito immediatamente per cura dell'amministrazione.

Art. 14.

La deliberazione sulla sospensione od espulsione d'un Socio è presa a squittinio segreto, e non è valida se non approvata dalla maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 15.

Il Socio espulso non ha diritto ad indennità o rimborso per contribuzioni sborsate.

DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Art. 16.

I Soci promettono sul loro onore alla Società, di osservare il presente Regolamento, e di condurre una vita operosa e da buoni cittadini, come pure d'astenersi dall'abuso del vino e liquori.

ART. 17.

Qualunque membro della Direzione il quale mancasse alle adunanze ordinarie più di tre volte consecutive, senza un legittimo motivo, s'intenderà aver rinunciato a tale qualità e si procederà dal Consiglio alla surrogazione, dietro deliberazione della Direzione, dopo averlo ufficialmente avvisato.

ART. 18.

Ogni Socio preso da malattia ha diritto (dopo un'anno d'ascrizione nella Società) appena constatata la medesima mediante un certificato medico, e l'assicurazione dei due visitatori al sussidio di L. 1 20 per ogni giorno fino a che sarà conosciuto inabile al lavoro. Questo sussidio non potrà essere retribuito oltre il termine di mesi sei, il quale termine trascorso, se la malattia continua, o lo rende inabile al lavoro, avrà diritto a soli Cent. 60. al giorno. Tale diritto non potrà essere acquistato se non dopo decorsi anni cinque dalla propria iscrizione alla Società.

ART. 19.

Le vedove dei Soci avranno diritto, per il termine di un mese dalla morte del marito, ad un sussidio di Cent. 50 se senza figli, 60 con

un figlio solo. 70 e così via sino a 100 massimo del sussidio che verrà loro accordato.

Art. 20.

Nel caso di grave malattia d'un Socio, l'Amministrazione designerà uno o più soci per assistere l'infermo, e nessun potrà rifiutarsi.

Art. 21.

Il Socio chiamato alla veglia sarà avvertito con una lettera 24 ore prima.

Art. 22.

Non avranno diritto al soccorso le malattie provenienti dall'abuso del vino, dai liquori e dal mal costume.

Art. 23.

Qualora un Socio disgraziatamente fosse carcerato l'Amministrazione si darà cura di prendere cognizione della causa.

Art. 24.

Ogni Socio colto da malattia che oltrepassi il termine d'un mese sarà esonerato dalla contribuzione mensile.

Art. 25.

Tutti i Soci che partiranno volontari per la libertà e indipendenza d'una nazione, come

pure coscritti militari in attività di servizio, saranno esenti dalla contribuzione mensile durante il tempo che saranno assenti.

I medesimi sono obbligati prima di partire di rimettere il proprio libretto alla Società.

ART. 26.

Il Socio che alla scadenza del mese non avrà saldato la contribuzione mensile, sarà escluso dal soccorso in caso di malattia, e dopo tre mesi sarà decaduto dalla qualità di Socio, senza diritto a rimborso dei contributi versati, qualora non giustifichi presso l'Amministrazione il proprio ritardo.

Se le prodotte giustificazioni saranno riconosciute legittime; esso continuerà a far parte della Società mediante il pagamento delle quote scadute.

ART. 27.

I Soci hanno diritto d'intervenire alle sedute dell'Amministrazione, e possono prendere parte alle discussioni della medesima ma non hanno in essa voto deliberativo.

ART. 28.

La Società coadiuverà con premura alla

ricerca d'impiego per quei Soci che per ragioni indipendenti dalla loro volontà saranno rimasti senza lavoro.

Art. 29.

Ciascun Socio dovrà essere munito a proprie spese d'un libretto nel quale ci sarà stampato il presente Regolamento.

Nello stesso libretto verrà attestato dal rispettivo Esattore il pagamento delle quote mensili.

DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

Art. 30.

La Società terrà adunanze ordinarie e straordinarie. Le sedute ordinarie sono mensili.

Art. 31.

Nelle adunanze mensili sarà esaminato il rendiconto della mensuale gestione dell'Amministrazione; una Commissione eletta dall'Assemblea esaminerà questi rendimenti e ne farà quindi relazione alla medesima.

Art. 32.

Aperta la seduta nessuno dei Soci, potrà

prendere la parola, se non gli è stata accordata dal Presidente o da chi ne fa le veci. Di regola generale la parola non dovrà concedersi ad un Socio più di tre volte sullo stesso argomento, a meno che fosse relatore d' una Commissione, o che il Presidente creda utile di accordargliela ulteriormente.

Art. 33.

Chiunque turberà l' ordine e la calma nelle adunanze sarà richiamata all' ordine del Presidente, ed in caso di renitenza sarà invitato dal Presidente ad uscire dalla sala sotto pena della sospensione o decadenza dalla qualità di Socio. La pena non potrà essere applicata se non nella seduta seguente a quella in cui successe il disordine e dietro deliberazione dell'Assemblea Generale.

Art. 34.

Le adunanze generali non potranno aver forza di deliberare se non vi sono presenti venti almeno dei Soci. Ciò soltanto alla prima chiamata; l' adunanza avrà forza di deliberare alla seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

ART. 35.

Se un funzionario, o tutta l'Amministrazione fossero provati inetti, sulla domanda di Cinque Soci, si potrà convocare l'Assemblea Generale ove saranno denunciati i trasgressori e saranno a squittinio segreto dimessi.

ART. 36.

Tutti i Soci sono in obbligo di portarsi alla Società a pagare il proprio tributo, in caso d'impotenza li potranno rimettere a coloro che verranno dalla Società di ciò incaricati.



LIBRETTO DEL SOCIO

d'anni nato a
domiciliato in di
professione il quale sa
leggere e scrivere, ammesso con maggioranza
di voti nel
inscritto al Registro sotto
il N.° e
pagato la quota d'entrata in Lire italiane
e il presente libretto in Cent.

Il Presidente

IL SEGRETARIO

QUA

Delle malattie sofferte

EPOCA DELLA MALATTIA			QUALITÀ E GENERE DELLA MALATTIA	EPOCA DELLA GUARIGIONE		
Giorno	Mese	Anno		Giorno	Mese	Anno

DRO

Dei sussidi percepiti

DATA DEL SUSSIDIO												
Giorno	Mese	Anno	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.

Delle malattie sofferte

EPOCA DELLA MALATTIA			QUALITÀ E GENERE DELLA MALATTIA	EPOCA DELLA GUARIGIONE		
Giorno	Mese	Anno		Giorno	Mese	Anno

DRO

Dei sussidi percepiti

DATA DEL SUSSIDIO												
Giorno	Mese	Anno	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.	L.	C.

CONTRIBUTI MENSILI DELL'ANNO 18

GENNAIO *Pagato* L' Esattore	FEBBRAIO *Pagato* L' Esattore	MARZO *Pagato* L' Esattore
APRILE *Pagato* L' Esattore	MAGGIO *Pagato* L' Esattore	GIUGNO *Pagato* L' Esattore
LUGLIO *Pagato* L' Esattore	AGOSTO *Pagato* L' Esattore	SETTEMBRE *Pagato* L' Esattore
OTTOBRE *Pagato* L' Esattore	NOVEMBRE *Pagato* L' Esattore	DICEMBRE *Pagato* L' Esattore

CONTRIBUTI MENSILI DELL' ANNO 18

GENNAIO *Pagato* L' Esattore	FEBBRAIO *Pagato* L' Esattore	MARZO *Pagato* L' Esattore
APRILE *Pagato* L' Esattore	MAGGIO *Pagato* L' Esattore	GIUGNO *Pagato* L' Esattore
LUGLIO *Pagato* L' Esattore	AGOSTO *Pagato* L' Esattore	SETTEMBRE *Pagato* L' Esattore
OTTOBRE *Pagato* L' Esattore	NOVEMBRE *Pagato* L' Esattore	DICEMBRE *Pagato* L' Esattore

CONTRIBUTI MENSILI DELL'ANNO 18

GENNAIO *Pagato* L' Esattore	FEBBRAIO *Pagato* L' Esattore	MARZO *Pagato* L' Esattore
APRILE *Pagato* L' Esattore	MAGGIO *Pagato* L' Esattore	GIUGNO *Pagato* L' Esattore
LUGLIO *Pagato* L' Esattore	AGOSTO *Pagato* L' Esattore	SETTEMBRE *Pagato* L' Esattore
OTTOBRE *Pagato* L' Esattore	NOVEMBRE *Pagato* L' Esattore	DICEMBRE *Pagato* L' Esattore

CONTRIBUTI MENSILI DELL' ANNO 18

GENNAIO *Pagato* L' Esattore	FEBBRAIO *Pagato* L' Esattore	MARZO *Pagato* L' Esattore
APRILE *Pagato* L' Esattore	MAGGIO *Pagato* L' Esattore	GIUGNO *Pagato* L' Esattore
LUGLIO *Pagato* L' Esattore	AGOSTO *Pagato* L' Esattore	SETTEMBRE *Pagato* L' Esattore
OTTOBRE *Pagato* L' Esattore	NOVEMBRE *Pagato* L' Esattore	DICEMBRE *Pagato* L' Esattore

